

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Semplificazioni per le vendite a distanza di beni di modesto importo importati da paesi terzi - pag. 2
- Esclusione dagli ISA 2021: come calcolare il calo del 33% dei ricavi - pag. 4
- Nella lista dei regimi fiscali esteri preferenziali anche USA e Cina - pag. 6
- e-commerce: nuove norme europee sull'IVA dal 1° luglio - pag. 10
- Acconto IMU 2021 in scadenza - pag. 13

## LAVORO E PREVIDENZA

- PNRR e mercato del lavoro: è tempo di riforme e di riformisti - pag. 17
- Reddito di emergenza del Sostegni bis: al via le domande. Come fare - pag. 20

## FINANZIAMENTI

- Contributo a fondo perduto automatico: al via i pagamenti per imprese e professionisti - pag. 26
- Attività internazionale: presentato il pacchetto di primavera per la ripresa economica - pag. 29

## IMPRESA

- Cybersicurezza: sinergia pubblico-privato contro gli attacchi informatici. Con nuovi obblighi per le imprese - pag. 30

## IN EVIDENZA

## Contributo a fondo perduto automatico: al via i pagamenti per imprese e professionisti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata


Partono da oggi, 16 giugno, i bonifici del contributo a fondo perduto automatico del decreto Sostegni bis. I pagamenti sono a favore delle imprese e dei professionisti che hanno richiesto e ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni. Il nuovo aiuto, riconosciuto senza necessità di presentare un'ulteriore istanza, è di importo pari al precedente. Il nuovo ristoro economico spetta esclusivamente ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, e se il precedente contributo non è stato indebitamente percepito né restituito. Sarà poi il turno del contributo a fondo perduto alternativo: le domande per il riconoscimento dell'aiuto potranno essere inoltrate dal 23 giugno.

Si apre ufficialmente la tornata dei contributi del **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73/2021).

La nuova stagione debutta oggi, 16 giugno 2021, con il **pagamento dei contributi automatici**.

Il nuovo aiuto sarà riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, senza

necessità di presentare un'ulteriore istanza, alle **imprese** e ai **professionisti** che hanno richiesto entro lo scorso 28 maggio 2021 ed ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni (D.L. 41/2021, art. 1).

Poi sarà il turno del **contributo a fondo perduto alternativo**: 

## Semplificazioni per le vendite a distanza di beni di modesto importo importati da paesi terzi


di Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 83/2021, sono state finalmente recepite le disposizioni che, a livello comunitario, regolano le novità in vigore dal 1° luglio 2021 in tema di IVA nell'e-commerce. Per le vendite a distanza, anche tramite interfacce elettroniche, di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro, l'assolvimento dell'IVA all'importazione può essere semplificata aderendo al regime speciale IOSS (Import One Stop Shop), che consente di versare all'Erario italiano, cumulativamente e su base mensile, l'imposta dovuta per i beni importati in qualsiasi Paese UE.

**Dal 1° luglio 2021**, l'IVA sarà dovuta per tutti i beni oggetto di importazione a prescindere dal loro valore.

Al fine di **semplificare la riscossione** dell'imposta relativa alle **vendite a distanza** di beni importati da Paesi o territori terzi di **valore non superiore a 150 euro**, nell'ambito

del Titolo XII, Capo 6, della direttiva n. 2006/112/CE è stata introdotta la Sezione 4, che con i novellati articoli da 369-terdecies a 369-vicies *quinquies* disciplina il **regime speciale IOSS**.

Sul piano nazionale, le disposizioni in esame sono state trasposte nel nuovo art. 74-*sexies*.1 

## Fisco

Regime speciale IOSS

## Semplificazioni per le vendite a distanza di beni di modesto importo importati da paesi terzi

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 83/2021, sono state finalmente recepite le disposizioni che, a livello comunitario, regolano le novità in vigore dal 1° luglio 2021 in tema di IVA nell'e-commerce. Per le vendite a distanza, anche tramite interfacce elettroniche, di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro, l'assolvimento dell'IVA all'importazione può essere semplificata aderendo al regime speciale IOSS (Import One Stop Shop), che consente di versare all'Erario italiano, cumulativamente e su base mensile, l'imposta dovuta per i beni importati in qualsiasi Paese UE.

**Dal 1° luglio 2021**, l'IVA sarà dovuta per tutti i beni oggetto di importazione a prescindere dal loro valore. Al fine di **semplificare la riscossione** dell'imposta relativa alle **vendite a distanza** di beni importati da Paesi o territori terzi di **valore non superiore a 150 euro**, nell'ambito del Titolo XII, Capo 6, della direttiva n. 2006/112/CE è stata introdotta la Sezione 4, che con i novellati articoli da 369-terdecies a 369-vicies *quinquies* disciplina il **regime speciale IOSS**.

Sul piano nazionale, le disposizioni in esame sono state trasposte nel nuovo art. 74-sexies.1 del D.P.R. n. 633/1972, inserito dal D.Lgs. n. 83/2021, che si pone come regime **alternativo a quello di sdoganamento semplificato** di cui all'art. 70.1 dello stesso D.P.R. n. 633/1972, anch'esso novellato dal citato decreto.

**Leggi anche e-commerce: nuove norme europee sull'IVA dal 1° luglio**

### Ambito soggettivo di applicazione dello IOSS

I **soggetti passivi italiani**, i soggetti passivi extra-UE **con stabile organizzazione** in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nella UE possono **identificarsi** ai fini dello IOSS in Italia per assolvere gli obblighi IVA relativi alle vendite a distanza di beni non soggetti ad accisa importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro.

I soggetti passivi extra-UE **senza stabile organizzazione** in Italia possono optare per l'applicazione del regime speciale per mezzo di un **rappresentante fiscale**, a meno che siano stabiliti in un Paese terzo che abbia concluso con la UE un **accordo di assistenza reciproca** di portata analoga alla direttiva n. 2010/24/UE e al regolamento n. 2010/904/UE ed effettuino vendite a distanza di beni a partire dal proprio Paese di stabilimento.

### Momento impositivo ed esigibilità dell'IVA

Per le vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi, assoggettate al regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene

esigibile nel momento in cui il **pagamento è accettato** dal fornitore o dall'interfaccia elettronica.

Come previsto dall'art. 41-bis del regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, ad assumere rilevanza è l'evento che si verifica per primo fra il momento in cui sono ricevuti, da o per conto del fornitore che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, la **conferma di pagamento**, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell'acquirente, **a prescindere** da quando è effettivamente **versato** l'importo in questione.

Nella pratica, il fornitore o l'interfaccia elettronica indica il prezzo dei beni e l'importo dell'IVA dovuta sul rispettivo ordine e l'acquirente deve corrispondere l'intero importo al fornitore o all'interfaccia.

### Aliquota IVA

L'aliquota IVA da applicare è quella prevista per il rispettivo bene nello **Stato membro nel quale avviene la cessione**, cioè quello indicato dall'acquirente per la consegna.

### Versamento dell'IVA

L'**immissione in libera pratica** dei beni di valore non superiore a 150 euro, ove dichiarati nell'ambito del regime speciale, è **esente da IVA** ai sensi della nuova lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 68 del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione doganale, sia stato comunicato all'Ufficio doganale il numero di identificazione IVA attribuito al fornitore o al suo rappresentante fiscale ai fini dello IOSS.

L'esenzione intende evitare il doppio prelievo impositivo, siccome l'IVA è **dovuta in base alla dichiarazione mensile** che i soggetti identificati ai fini del regime speciale devono presentare entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

In particolare, nella **dichiarazione** devono risultare:

- il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime speciale;

- l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;
- le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni;
- l'ammontare dell'IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.

È possibile **rettificare** la dichiarazione **entro tre anni** dal termine di presentazione, indicando lo Stato membro in cui l'IVA è dovuta, il periodo d'imposta e l'importo dell'imposta.

#### Dispensa dagli obblighi formali

I soggetti che si avvalgono del regime speciale sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II (fatturazione, registrazione, dichiarazione annuale, etc.), che s'intendono **assorbiti dalla dichiarazione mensile**.

La documentazione relativa alle operazioni compiute

avvalendosi del regime speciale deve essere **conservata fino al 31 dicembre del decimo anno successivo** a quello di effettuazione, con obbligo di fornirla in formato elettronico, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle Autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni si considerano effettuate.

#### Detrazione e rimborso dell'IVA

I soggetti che si avvalgono del regime IOSS **non possono detrarre** dall'imposta dovuta quella assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni, salvo che svolgano **attività non assoggettate al regime speciale**, nel qual caso l'imposta "a credito" può essere scomputata da quella "a debito" relativa a tali ulteriori attività.

Ai sensi dell'art. 38-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972, i **soggetti extra-UE** possono chiedere il **rimborso dell'imposta** relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, anche in assenza della condizione di reciprocità ed ancorché abbiano effettuato in Italia operazioni nell'ambito del regime speciale.

## Fisco

Controlli difficili

## Esclusione dagli ISA 2021: come calcolare il calo del 33% dei ricavi

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

ISA 2021 esclusi per i contribuenti che, nel 2020 rispetto al 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi/compensi. Per il calcolo si deve fare riferimento ai corrispettivi di cessioni e prestazioni alla cui produzione/scambio è diretta l'attività d'impresa, comprese le indennità conseguite a titolo di risarcimento e i contributi in denaro (o il valore normale di quelli in natura). Non sembra, però, che l'Agenzia delle Entrate sia in grado di verificare dal quadro F del modello ISA 2021, che accoglie i dati contabili, l'avvenuta riduzione dei ricavi di almeno il 33% rispetto ai dati del quadro F del modello ISA 2020. L'operazione di controllo si palesa infatti complicata: il "nodo" riguarda le operazioni di autoconsumo.

Il D.M. 2 febbraio 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze ha previsto l'introduzione delle **nuove cause di esclusione** dagli **ISA 2021** approvate dalla Commissione degli esperti, che però esprime pareri non vincolanti.

Una di queste cause determina l'esclusione dall'applicazione degli indicatori di affidabilità se i contribuenti "nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una **diminuzione di almeno il 33%** dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

### Come calcolare il calo dei ricavi

Secondo un'**interpretazione letterale** della disposizione, al fine di verificare la contrazione dei ricavi si deve fare riferimento ai corrispettivi delle **cessioni di beni** e delle **prestazioni di servizi** alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. Inoltre, devono essere considerati anche i corrispettivi delle **cessioni di materie prime e sussidiarie**, di **semilavorati** e di **altri beni mobili**, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

La norma esclude espressamente i ricavi indicati dall'art. 85 di cui alle lettere c), d) ed e). Ai fini della verifica **non assumono rilevanza**, quindi:

- i corrispettivi delle **cessioni di azioni** o quote di partecipazioni al capitale di società o enti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Il decreto ministeriale non esclude i ricavi di cui alle

successive lettere f), g) e h). Conseguentemente, devono essere considerate le **indennità conseguite a titolo di risarcimento**, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere.

### Ad esempio

Se un incendio determina la distruzione del magazzino e della merce in attesa di essere venduta, l'**indennità assicurativa** costituisce un ricavo da prendere in considerazione ai fini della verifica.

Devono poi essere considerati anche i **contributi in denaro** o il valore normale di quelli, **in natura**, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto. Infine, rilevano anche i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

### Operazioni di autoconsumo escluse

Il decreto non menziona affatto i ricavi di cui all'art. 85, comma 2 che quindi non devono essere presi in considerazione. Si tratta del valore normale dei beni che qualificano l'attività d'impresa assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Le operazioni di **autoconsumo**, quindi, anche se generano ricavi, non devono essere prese in considerazione al fine di verificare se l'attività abbia effettivamente subito una contrazione almeno pari al 33% e quindi la conseguente esclusione dall'applicazione degli ISA 2021.

### Come controllare i dati?

Non sembra, però, che l'Agenzia delle Entrate sia in grado di verificare dal quadro F del modello ISA 2021, destinato ad accogliere i dati contabili, l'avvenuta riduzione dei ricavi di almeno il 33% rispetto ai dati desumibili dal quadro F del modello ISA 2020.

L'operazione di controllo si palesa perlomeno **complicata**.

Infatti, in corrispondenza del rigo F01 devono essere

indicati i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR che sono rilevanti. In corrispondenza del medesimo rigo deve essere indicato tra i ricavi anche il valore normale dei predetti **beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore**, oppure **assegnati ai soci**, o destinati a **finalità estranee** all'esercizio dell'impresa.

Si tratta dei ricavi di cui all'art. 85, comma 2 del TUIR che, come detto, secondo quanto previsto dal D.M. 2 febbraio 2021, **non devono essere presi in**

**considerazione.**

Pertanto, se l'Agenzia delle Entrate intenderà effettuare i controlli sulla base del quadro F, dovrà **depurare il dato** indicato in corrispondenza del rigo F01, dal valore normale.

Inoltre, dovrà essere sommato all'importo di cui al rigo F01, al netto del valore normale, l'importo indicato in corrispondenza del rigo F02 destinato ad accogliere i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. f), g) e h) del TUIR.

## Fisco

Il report del Gruppo Codice di condotta UE

## Nella lista dei regimi fiscali esteri preferenziali anche USA e Cina

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Anche USA, Cina ed Emirati Arabi entrano nella lista dei regimi fiscali esteri preferenziali stilata dal gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" dell'UE, con l'obiettivo di contenere la concorrenza fiscale dannosa. Nello Stato USA del Dalaware, ad esempio, un intreccio di norme fiscali ha portato a circa 2 milioni di imprese registrate (di cui il 25% europee); resta però da accertare quante di queste aziende siano effettivamente operative. Posizioni ambigue anche per Cina ed Emirati Arabi: alcuni regimi fiscali di questi paesi sono stati valutati come potenzialmente dannosi

Nel corso dei mesi passati si sono verificati diversi sviluppi in merito all'impegno del gruppo sul Codice di condotta dell'UE per contenere l'**elusione fiscale**. Un passo significativo è rappresentato dalla presentazione dei risultati dello studio, e del monitoraggio, condotti dal gruppo "Codice di condotta" sui **Paesi terzi** che hanno **regimi fiscali preferenziali** e altre misure ritenute fiscalmente "dannose" per gli Stati membri dell'UE in quanto aiutano i gruppi multinazionali nel **trasferimento degli utili in giurisdizioni a bassa** (spesso nulla) **tassazione**, determinando perdite nette di gettito piuttosto consistenti per i Paesi di origine.

In particolare, l'ultimo aggiornamento, oltre ad elencare le giurisdizioni "osservate", passa in rassegna un gran numero di pratiche fiscali e di **pacchetti normativi identificati** come **potenzialmente preoccupanti** dal Gruppo stesso in base ai criteri 2.1 e 2.2. del processo di valutazione.

In via generale, il documento pubblicato indica la giurisdizione oggetto di analisi, il nome e il codice del regime fiscale o della singola misura monitorata, l'eventuale data di sospensione o l'informazione che il regime fiscale è effettivamente sotto il monitoraggio del Code of Conduct Group o del Forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose. Inoltre, è ben evidenziato se il regime fiscale è effettivamente dannoso o meno e la data di eventuali modifiche e revisioni.

Ad ogni modo, numerosi fattori di analisi risultano sorprendenti come, ad esempio, l'accostamento di paesi con **Stati Uniti, Australia, Canada o Emirati Arabi** ai centri offshore tradizionalmente noti come le Isole Cayman e le Isole Britanniche del Canale.

Un secondo dato che induce alcune riflessioni riguarda il numero crescente di regimi fiscali collegati a zone economiche definite, cosiddette **free zones**, e l'inserimento della **Cina** all'interno dell'elenco.

### Cambio di passo

Pochi giorni dopo la pubblicazione di questo documento, il 19 aprile, la sottocommissione FISC del

Parlamento europeo ha ospitato un'audizione pubblica sulla riforma dei criteri e del processo del Gruppo Codice di condotta. Come già notato dal Parlamento europeo all'inizio, la lista nera con le giurisdizioni non-cooperative comprende solo i Paesi non UE. Ciò ha fatto seguito allo scambio di opinioni del Parlamento con **Lyudmilla Petkova**, l'attuale presidente del gruppo "Codice di condotta".

L'obiettivo del Parlamento è chiaramente di estendere i poteri del Gruppo e, al contempo, ridisegnarne i criteri di analisi per il monitoraggio, in modo da non escludere Paesi membri UE.

In effetti, proprio a gennaio il Parlamento europeo aveva adottato una risoluzione con l'elenco dettagliato delle carenze del lavoro del gruppo "Codice di condotta", in particolare nell'elaborazione della lista nera dei paradisi fiscali. Questi sforzi sinergici dovrebbero, **entro il 2022**, condurre a una **revisione strutturale** di quello che di fatto è una sorta di ufficio preposto a monitorare, di semestre in semestre, l'evoluzione della normativa fiscale a livello mondiale.

Pertanto, lo stesso Gruppo Codice di Condotta si è detto consapevole della necessità di riformare i propri processi al fine di aumentare l'efficienza e la trasparenza del proprio lavoro, ufficializzando il via all'elaborazione di un nuovo quadro di valutazione in base al quale giudicare i sistemi nazionali di tassazione delle società sulla base di un **approccio in tre fasi**, andando anche oltre la sola normativa attinente le aziende e interessando anche Paesi che pur non offrendo norme o regolamenti privi di un profilo strettamente "fiscale", spesso offrono comunque **ampi margini di elusione ed evasione fiscale** alle aziende per il semplice fatto di essere Paesi instabili, problematici, di difficile classificazione.

**Non solo Svizzera ma anche USA, Cina ed Emirati Arabi: le novità del Rapporto**

Passando in rassegna i regimi fiscali osservati, salta



agli occhi l'anomalia statunitense relativa ad un intreccio di norme fiscali con centro su di un singolo Stato, il **Dalaware**. In particolare, l'*Exemption of Investment Holding Companies. Firms managing Intangible Investments of Mutual Funds* e la deduzione prevista per gli interessi delle società controllate. Due norme che, assieme alla scarsa trasparenza, hanno fatto del Delaware un hub tra i più in crescita al mondo nell'attrarre nuove società. Secondo i dati del fisco statunitense, sono all'incirca 2 milioni le imprese che vi risultano registrate. Quante di queste siano effettivamente operative resta da accertare.

Ciò che però è noto alle Entrate di diversi Paesi è che almeno il 25% di tali società sono europee.

Comunque, nell'anno dell'esposizione a Dubai, anche gli **Emirati**, con la normativa fiscale relativa alle "free zones", occupano una posizione ambigua. Un'ambiguità internazionale, perché gli Emirati sono i capofila di una serie di "zone di libero scambio" o a tassazione ridotta in quanto "speciali", o anche semplicemente correlate a un elevato grado di semplificazione degli oneri normativi che si sono andate via via moltiplicando nel corso del decennio passato.

Oggi sono più di 500 i regimi fiscali collegati a tali aree.

Da **Panama**, agli stessi **Emirati**, passando per **Hong Kong, Singapore** fino ad arrivare alla **Corea del Sud**. Non sempre vale il principio dello spirito economico libero, o del libero-commercio. Sempre più spesso è il fattore meramente fiscale a giocare un ruolo strategico. Riguardo la **Cina**, i due regimi fiscali osservati, e comunque "non dannosi", riguardano servizi digitali,

forniti da aziende attive sulla rete e riduzioni di imposta sui profitti per nuove imprese e per società high-tech. Ripetiamolo, non si tratta di regimi fiscali "dannosi", tuttavia potrebbero essere classificati tra le norme di vantaggio fiscale che avrebbero un **duplice obiettivo**: incentivare il settore del digitale cinese e, al contempo, porre le basi per un mercato aperto anche a grandi aziende e operatori stranieri.

### I criteri utilizzati

Nel valutare se tali **misure extra-Ue** siano **dannose**, il Gruppo Codice di Condotta adotta i seguenti **criteri**:

- in primo luogo, è necessario verificare se i vantaggi sono concessi solo a non residenti o per operazioni effettuate con non residenti,
- il secondo criterio rileva se i vantaggi sono separati dal mercato interno e non influiscono sulla base imponibile nazionale.

In realtà i criteri utilizzati sono 5, infatti, ai due già descritti si aggiungono i seguenti:

- l'esistenza di vantaggi fiscali concessi anche in assenza di una reale attività economica e una presenza economica sostanziale all'interno dello Stato membro che offre tali vantaggi fiscali, oppure,
- l'esistenza di regole per la determinazione del profitto rispetto alle attività all'interno di un gruppo multinazionale di società che si discostano da principi accettati a livello internazionale, in particolare dalle regole concordate in seno all'OCSE, e ancora,
- misure fiscali che mancano di trasparenza, anche in caso di disposizioni di legge, e questo a causa di una problematicità del livello amministrativo che di fatto non opera in modo non trasparente.

Fisco

Dal CNDCEC

## Accesso al contributo perequativo: dichiarazione dei redditi da rinviare al 31 ottobre

Deve essere differito al 31 ottobre 2021 il termine previsto dal decreto Sostegni bis per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 quale adempimento preventivo necessario per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto "perequativo". È quanto richiede il CNDCEC in una lettera inviata al Ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco. La richiesta era stata già avanzata nel corso dell'audizione del 3 giugno sul decreto Sostegni bis, svoltasi presso la Commissione permanente Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati.

In una lettera del 15 giugno 2021, il CNDCEC ha chiesto di **differire al 31 ottobre 2021** il termine previsto dal decreto Sostegni bis per la **presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 quale adempimento preventivo necessario per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto "perequativo"** previsto dallo stesso decreto.

La lettera è stata inviata al Ministro dell'Economia e delle finanze **Daniele Franco**, dopo che la stessa richiesta era stata avanzata lo scorso 3 giugno nel corso dell'audizione sul decreto Sostegni bis presso la Commissione permanente Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati.

Inoltre, i commercialisti hanno evidenziato la necessità di adeguare ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente il termine previsto dal decreto per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo "perequativo" che è attualmente fissato, a pena di decadenza, al trentesimo giorno successivo alla data di avvio della procedura telematica che verrà predisposta a tal fine.

**Leggi anche** Contributo a fondo perduto: corsa contro il tempo per l'invio anticipato del modello Redditi

Questo termine è infatti in **contrasto** con il principio dello **Statuto dei diritti del contribuente** secondo cui in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse

espressamente previsti.

Quindi è necessario procedere con la modifica, disponendo che l'**istanza** per il riconoscimento del contributo a fondo perduto "perequativo" deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni** invece di 30 dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come del resto previsto per tutti i precedenti contributi a fondo perduto.

Per i commercialisti l'accesso ai benefici di cui al **decreto Sostegni bis** richiede l'effettuazione di adempimenti straordinari che vanno ad aggiungersi alle scadenze ordinariamente previste dal nostro sistema tributario.

È evidente l'inadeguatezza del **termine del 10 settembre 2021** che deriva non solo dalla sua eccessiva vicinanza alla ripresa delle attività dopo la **pausa estiva**, ma anche dal fatto che esso non tiene minimamente conto delle notevoli **complessità** che caratterizzano la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, particolarmente aggravate quest'anno dalle numerose informazioni aggiuntive che il contribuente deve fornire relativamente alle molteplici **misure agevolative** introdotte nel 2020 e che impattano tanto sui quadri di determinazione del reddito, quanto su quello relativo al monitoraggio dei crediti d'imposta nonché sul prospetto relativo agli aiuti di Stato.

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 15/06/2021

Fisco

Dal CNDCEC

## Esercizio abusivo della professione: in arrivo il nuovo modello di denuncia

In tema di esercizio abusivo della professione, al fine di promuovere e favorire l'attività di vigilanza dei Consigli degli Ordini per il legale esercizio dell'attività professionale, anche in relazione alle iniziative e valutazioni inerenti a eventuali condotte che possano integrare gli estremi del reato di cui all'art. 348 del codice penale, esercizio abusivo di una professione, è stato predisposto dal CNDCEC un modello per la segnalazione di presunto esercizio abusivo della professione. Lo ha reso noto il CNDCEC con l'informativa n. 68 del 15 giugno 2021.

Con l'informativa n. 68 del 15 giugno 2021 il CNDCEC ha reso noto che è stato pubblicato il modello di denuncia dell'esercizio abusivo della professione.



**Preleva quìil modello di denuncia**

Il CNDCEC ha sottolineato nell'informativa l'importanza della tematica della tutela della professione e della lotta all'abusivismo, quale uno degli obiettivi centrali del Consiglio Nazionale.

In tale ambito, ed al fine di promuovere e favorire l'attività di vigilanza dei Consigli degli Ordini per il legale esercizio dell'attività professionale, anche in relazione alle iniziative e valutazioni inerente a eventuali condotte che possano integrare gli estremi del reato di cui all'art. 348 del codice penale ("Esercizio abusivo di una professione"), è stato predisposto dal CNDCEC un modello per la segnalazione di presunto esercizio abusivo della professione.

Il CNDCEC ha raccomandato di dar diffusione del modulo tra gli iscritti e a metterlo a disposizione dei terzi mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

CNDCEC, informativa 15/06/2021, n. 68

**Fisco**

I dati del Mef

## Liti tributarie in aumento nel 2020 e diminuzione del 20% dei ricorsi presentati alle Commissioni tributarie

Nel 2020 le liti tributarie pendenti sono aumentate rispetto all'anno precedente e le controversie complessivamente pervenute alle Commissioni tributarie si sono ridotte del 20%, in ragione della sospensione delle attività di controllo dei tributi nel periodo emergenziale da parte degli enti impositori. Lo ha evidenziato il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato stampa del 15 giugno 2021. Anche le controversie definite registrano una diminuzione, correlata alla sospensione delle attività definitorie disposte per legge nel corso dell'anno 2020.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato un comunicato stampa in data 15 giugno 2021 con cui ha reso nota la pubblicazione delle statistiche e delle analisi dei dati del contenzioso tributario.

Nel 2020 le liti tributarie pendenti sono aumentate del 2,8% rispetto all'anno precedente. Le controversie complessivamente pervenute alle Commissioni tributarie, pari a 151.317, si sono ridotte del 20%.

L'elevato calo dei ricorsi presentati in primo grado è

connesso alla sospensione delle attività di controllo dei tributi nel periodo emergenziale da parte degli enti impositori.

Anche le controversie definite, pari a 141.751, registrano una diminuzione complessiva del 37,8% rispetto al 2019; in particolare la riduzione è pari al 40,3% nel primo grado ed al 30,3% nel secondo grado.

Questa riduzione delle decisioni è correlata alla sospensione delle attività definitorie disposte per legge nel corso dell'anno 2020.

Con riferimento al valore complessivo delle controversie pendenti, questo ammonta a circa 42,1 miliardi di euro; il 62,8% di esse è in giacenza da meno di 2 anni, il 30,4% è in giacenza da un periodo compreso tra 2 e 5 anni e solo il 6,8% è in giacenza da più di 5 anni.

Il valore complessivo dei ricorsi presentati nel 2020 è pari a 17,1 miliardi di euro e il valore medio della singola controversia tributaria è pari a circa 113 mila euro. Il raffronto con l'anno precedente registra una riduzione percentuale del valore complessivo pari al 25,2%.

I ricorsi di valore inferiore o uguale a 50 mila euro sono pari a circa l'83,8% in primo grado e al 72,0% in secondo grado, per valori corrispondenti rispettivamente a circa 685 e 323 milioni di euro.

Le controversie di valore superiore a 1 milione di euro in primo grado sono pari solo all'1,3% dei ricorsi, mentre in secondo grado rappresentano il 2,6% degli appelli; in termini di valore esse ammontano rispettivamente a 6,4 e 5,2 miliardi di euro.

Il valore complessivo delle controversie definite nel 2020 è di circa 15,8 miliardi di euro, mentre il valore medio della singola controversia decisa è pari a circa 111 mila euro. Nel primo grado di giudizio, le definizioni relative ai ricorsi di valore inferiore o uguale a 50 mila euro rappresentano l'84,0% del totale delle decisioni, mentre quelle di valore superiore a 1 milione di euro rappresentano solo l'1,2%.

Per quanto attiene le decisioni di secondo grado, quelle di valore inferiore o uguale a 50 mila euro rappresentano il 72,1% del totale, mentre le definizioni di valore superiore a 1 milione di euro riguardano solo il 2,3%. Sia in primo che in secondo grado, gli esiti complessivamente favorevoli all'ente impositore sono maggiori rispetto agli esiti completamente favorevoli al contribuente.

Nel 2020, la durata media del processo tributario nel primo grado di giudizio è di 631 giorni; il raffronto con il biennio precedente registra un peggioramento di 23 giorni rispetto al 2019 e un miglioramento di 58 giorni rispetto al 2018; nel secondo grado di giudizio

la durata media si attesta a 1.055 giorni, e rileva un peggioramento di 148 giorni rispetto al 2019 e di 198 giorni rispetto al 2018.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 15/06/2021, n. 118

### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare senza IVA: dal 15 luglio presentazione della dichiarazione

Dal 15 luglio 2021 è possibile presentare la dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell'Agenzia delle entrate dal dichiarante o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con l'approvazione del provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 riguardante l'approvazione del modello per le dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità.

L'art. 1, commi da 708 a 712, della Legge di Bilancio 2021 ha previsto l'obbligo per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla **navigazione in alto mare** e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. 633 del 1972, e per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto ai sensi dell'art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), del citato decreto, di **presentare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Pertanto, con il nuovo provvedimento sono state definite le **modalità** di presentazione della **dichiarazione**, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'attuazione della normativa citata.

Il modello è composto da:

-il **frontespizio**, che contiene: l'informativa sul trattamento dei dati personali; il codice fiscale del dichiarante; il codice fiscale o i dati anagrafici dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione; il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare, in caso di integrazione di una dichiarazione già inviata; l'impegno alla trasmissione telematica.

Vi è inoltre il **quadro A**, relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto. Infine, il **quadro B**, relativo alla dichiarazione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità.

La dichiarazione è presentata esclusivamente mediante i **canali telematici** Entratel/Fisconline dell'Agenzia delle entrate. La dichiarazione può essere presentata **direttamente** dal dichiarante o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica. La trasmissione è effettuata utilizzando esclusivamente il **software** denominato "dichiarazionenautica", disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia.

A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una **ricevuta telematica** con indicazione del numero di protocollo di ricezione.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata, nonché copia della **ricevuta** rilasciata dall'Agenzia delle entrate che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Gli estremi del **protocollo telematico** di ricezione della dichiarazione sono riportati nella fattura emessa dal cedente/prestatore riferita all'operazione stessa.

La dichiarazione può essere trasmessa telematicamente a partire dal **15 luglio 2021**. Le operazioni per le quali sono applicabili le disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 della legge n. 178 del 2020 sulla base della dichiarazione presentata sono quelle per le quali la data della fattura decorre dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del presente provvedimento.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 15/06/2021, n. 151377

## Fisco

Dalla Gazzetta Ufficiale

## e-commerce: nuove norme europee sull'IVA dal 1° luglio

Entrano in vigore dal 1° luglio 2021 le nuove regole IVA UE sull'e-commerce, recepite in Italia con D.Lgs. n. 83/2021. In base al decreto, si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE, nonché le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 83/2021, di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) n. 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di **imposta sul valore aggiunto** per le prestazioni di servizi e le **vendite a distanza di beni**.

### Leggi anche

- e-commerce e IVA: vendite ai consumatori UE al giro di boa dal 1° luglio 2021
- IVA sull'e-commerce: nuove regole dal 1° luglio 2021

La normativa europea in materia fa parte del **pacchetto e-commerce**, che ha l'obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire **dal 1° luglio 2021**.

Il decreto introduce l'art. 2-bis al D.P.R. n. 633/1972, rubricato "Cessioni di beni facilitate dalle **interfacce elettroniche**", in base al quale le cessioni di beni come:

- le **vendite a distanza intracomunitarie** e le **cessioni di beni** con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE;
- le **vendite a distanza di beni importati** da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'**interfaccia elettronica**, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un

portale o mezzi analoghi.

Secondo il decreto, le **cessioni di beni** da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di questo soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. I soggetti passivi che facilitano le **cessioni di beni** e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un **mercato virtuale**, una **piattaforma**, un **portale** o mezzi analoghi, **conservano per un periodo di 10 anni**, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la **documentazione** di cui all'art. 54-*quater* del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La **documentazione** è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.

### Pagamento dell'IVA all'importazione

Dopo l'art. 70 del decreto IVA viene introdotto l'art. 70.1, rubricato "**Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione**": i soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d'imposta sul valore aggiunto, **esclusi i prodotti soggetti ad accisa**, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non è applicato il regime speciale.

Relativamente alle **importazioni di beni** effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del **regime speciale** presentano una **dichiarazione mensile** dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati.

La dichiarazione è presentata in formato elettronico **entro il termine di versamento dell'imposta riscossa**, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresì conto di eventuali meccanismi di **semplificazione** dell'adempimento dichiarativo.

L'**imposta riscossa** nell'ambito di questo **regime speciale** è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.

I soggetti che si avvalgono del regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza

dell'imposta dichiarata.

I **beni importati** nell'ambito del regime speciale sono assoggettati all'**aliquota IVA ordinaria**. La persona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura di importazione di cui all'art. 67 per avvalersi dell'aliquota IVA ridotta, se prevista.

Con l'introduzione dell'art. 74-sexies.1 è stato invece previsto anche un **regime speciale** per la **vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi**, per cui i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE non stabiliti in alcuno Stato membro EU, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi possono **identificarsi in Italia**.

I soggetti passivi stabiliti in Paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l'**opzione** tramite un **unico rappresentante fiscale** appositamente nominato ai fini del regime speciale.

Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate secondo il regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è **accettato**. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II.

L'opzione è esercitata mediante richiesta all'Agenzia delle Entrate, che comunica al soggetto richiedente il **numero di identificazione** attribuito per l'applicazione del regime speciale.

Il versamento dell'**imposta dovuta in base alla dichiarazione** è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima. I soggetti che si avvalgono del regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo giorno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

I soggetti che si avvalgono del regime speciale non possono **detrarre** dall'imposta dovuta quella relativa agli **acquisti di beni** e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1-bis. Questi soggetti

passivi possono esercitare il **diritto alla detrazione** relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'art. 19 e seguenti, dall'ammon-tare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.

### Vendite a distanza

La definizione di **vendite a distanza** è contenuta nel nuovo art. 38-bis aggiunto al D.L. n. 331/1993 per cui per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

Per **vendite a distanza** di beni importati da **territori terzi** o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella **spedizione dei beni**, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate **cessioni non imponibili** ai sensi dell'art. 72, D.P.R. n. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

Le disposizioni in questione **non si applicano**:

- alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- alle cessioni di beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

Per le cessioni di cui all'art. 2-bis del decreto IVA, la partenza della spedizione o il **trasporto dei beni** sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'**interfaccia elettronica**.

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi



D.Lgs. 25/05/2021, n. 83 (G.U. 15/06/2021, n. 141)

## Fisco

Ultime ore per il versamento

# Acconto IMU 2021 in scadenza

Scade il 16 giugno il termine ultimo per il versamento dell'acconto IMU 2021. Sono chiamati al versamento della prima rata dell'imposta coloro che hanno il possesso di immobili, ad esclusione dell'abitazione principale (salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9). Nuove riduzioni ed esenzioni sono state introdotte negli ultimi mesi, a favore dei settori economici maggiormente colpiti dall'emergenza Covid (ad esempio, a favore degli immobili del settore turistico/spettacolo).

Entro il 16 giugno 2021 deve essere versata la **prima rata in acconto dell'IMU, l'imposta municipale unica**.

La legge di Bilancio 2020 (art. comma 738) ha previsto che, a decorrere dall'anno 2020, è abolita l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (**TARI**) e che l'imposta municipale propria (**IMU**) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

## Presupposti per il versamento

Il presupposto dell'imposta è il **possesso di immobili**, anche se il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e **risiedono** anagraficamente. Inoltre, si intendono:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei **soci assegnatari**;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a **studenti** universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale;
- la **casa familiare** assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice

che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Leggi anche IMU 2021: dal calcolo al versamento (e al ravvedimento).** Come fare

L'IMU deve essere versata da:

- **proprietario dell'immobile**;
- **usufruttuario**;
- titolare di **diritto di abitazione**, di enfiteusi, di superficie e d'uso;
- locatario di bene in **leasing**;
- concessionario di beni demaniali.

## Esenzioni e riduzioni

Nuove **riduzioni** ed **esenzioni** sono state introdotte negli ultimi mesi, a favore dei settori economici colpiti maggiormente dall'emergenza Covid.

**Leggi anche Acconto IMU entro il 16 giugno: chi paga e chi no**

Occorre fare molta attenzione alle norme che si sono succedute e hanno previsto delle agevolazioni quali, ad esempio:

- riduzioni dell'IMU a favore di soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione estera;

**Leggi anche IMU dimezzata anche per i pensionati non italiani residenti all'estero**

- esenzioni dell'IMU per immobili del settore turistico/spettacolo;

**Leggi anche IMU 2021: esenzione prima rata per il settore turistico. E non solo**

- esenzioni IMU per territori colpiti da sisma;
- esenzioni IMU per operatori destinatari di contributi a fondo perduto.

**Leggi anche Prima rata IMU in scadenza al 16 giugno. Ma non per tutti**

## Come versare l'IMU

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento si può effettuare con **modello F24**, con **bollettino di conto corrente postale** e utilizzando la



**piattaforma PagoPA.**

I codici tributo da utilizzare nel **modello F24** sono:

- **3912** - IMU - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE;
- **3913** - IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
- **3914** - IMU - terreni - COMUNE (diversi da gruppo catastale D);
- **3916** - IMU - aree fabbricabili - COMUNE;
- **3918** - IMU - altri fabbricati - COMUNE;
- **3925** - IMU - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;
- **3930** - IMU - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE.

**Alla cassa anche per l'IMPi**

Sempre entro il 16 giugno 2021 va versata anche l'**IMPi**, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine. Come indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato stampa dell'8 giugno 2021, i contribuenti versano il tributo direttamente allo Stato, calcolato applicando l'aliquota del 10,6 per mille: ciò in quanto, per ragioni tecniche, non sono ancora stati individuati i Comuni destinatari del gettito.

*A cura della Redazione*

**Fisco**

Dall'Agenzia delle Entrate

## Contributo a fondo perduto Decreto ristori: calcolo semplificato in caso di territorio colpito da evento calamitoso

Anche ai fini del contributo a fondo perduto COVID-19 previsto dal Decreto ristori, quanto ai requisiti sono riproposte le modalità di calcolo semplificate previste per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell'emergenza COVID-19. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 405 del 15 giugno 2021.

Con la risposta a interpello n. 405 del 15 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di contributo a fondo perduto ex articolo 1 decreto Ristori per soggetto con domicilio fiscale o sede operativa in un territorio colpito da un evento calamitoso. L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che già

con la circolare n. 5/E del 18 maggio 2021, è stato sottolineato che, ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 1 del decreto Ristori, destinato ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al medesimo decreto, sia per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto Rilancio, sia per quelli che invece non ne hanno goduto, il contributo di cui si tratta è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del DL n. 34 del 2020.

Questa previsione, rinviando espressamente al comma 4 senza alcuna deroga, determina la necessità di riproporre le modalità di calcolo semplificato per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell'emergenza COVID-19, anche ai fini del CFP COVID-19 decreto ristori.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15/06/2021, n. 405

**Fisco**

Dalla Fondazione Studi CdL

## La rivalutazione dei beni d'impresa: l'analisi della Fondazione Studi CdL in una circolare

L'estensione della finestra temporale di applicazione della disciplina della rivalutazione dei beni, introdotta dal decreto Agosto, anche per il bilancio relativo all'esercizio 2020, ad opera della conversione del decreto Sostegni è stata analizzata con la circolare della Fondazione Studi CdL n. 9 del 15 giugno 2021. La circolare evidenzia gli aspetti principali della disciplina con particolare riguardo ai soggetti che ne possono usufruire e ai beni che possono costituire oggetto di rivalutazione, in ragione anche delle osservazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità nel Documento interpretativo n. 7, pubblicato il 31 marzo 2021.

La Fondazione Studi CdL ha emanato la circolare n. 9 del 2021 con cui analizza le previsioni della

conversione del **decreto Sostegni** che ha esteso la **finestra temporale** di applicazione della disciplina della rivalutazione dei beni, introdotta dal decreto Agosto, anche per il bilancio relativo all'esercizio 2020.

Nello specifico il comma 1 dell'art. 110, D.L. n. 104/2020 consente ai soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di **rivalutare i beni d'impresa** e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni sui criteri di valutazione di bilancio di cui all'art. 2426 del codice civile e alle norme speciali.

Il comma 7 dell'art. 110 citato, richiamando l'applicazione, in quanto compatibili, di precedenti disposizioni in materia di **rivalutazione dei beni d'impresa**, estende la possibilità di accedere alla rivalutazione anche alle società di persone e alle imprese individuali. Quanto alle **esclusioni**, la norma esclude espressamente dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (immobili merce). Secondo l'OIC, possono essere oggetto di rivalutazione:

- i **beni di impresa** e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento comprese quelle a controllo congiunto (joint venture);
- i beni che soddisfano la definizione di **immobilizzazioni materiali** ai sensi dell'OIC 16 e di beni immateriali ai sensi dell'OIC 24 anche se completamente ammortizzati;
- beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico.

Invece, sono **esclusi** dalla **rivalutazione** i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing. Questi ultimi possono essere rivalutati solo se già riscattati, in quanto solo in tal caso sono iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice.

La rivalutazione deve essere **eseguita nel bilancio** o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Con riferimento alle imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare queste possono eseguire la **rivalutazione nel bilancio** relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ove approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 104/2020.

Tale facoltà è concessa a condizione che i beni

d'impresa e le partecipazioni che si intende rivalutare risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

Occorre evidenziare che il D.L. n. 41/2021 ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 110, D.L. n. 104/2020 prevedendo la possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente **successivo**, alle seguenti condizioni:

- la rivalutazione nel **bilancio 2020** deve riguardare esclusivamente i beni non rivalutati nel bilancio precedente (2019);

- non vi è la possibilità di affrancamento del **saldo attivo** e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.

#### Affrancamento del saldo attivo

Il comma 3 dell'art. 110 del Decreto Agosto prevede che il saldo attivo della rivalutazione possa essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il **maggior valore attribuito** ai beni e alle partecipazioni può essere riconosciuto, ai fini fiscali, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento a quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap del 3% per i beni **ammortizzabili** e non ammortizzabili. Tale imposta sostitutiva rappresenta un onere fiscale molto minore rispetto alla disciplina ordinaria vigente in materia.

In ragione del principio OIC 25, nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l'insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali. Alla **data della rivalutazione**, la società iscrive pertanto le imposte differite, Ires e Irap, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore.

#### Alcune indicazioni dell'OIC sulla contabilizzazione

Come evidenziato dall'OIC il **maggior valore** dei beni rivalutati deve essere riportato nell'attivo dello stato patrimoniale a fronte dell'iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto. Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva. Con riferimento all'imposta sostitutiva da versare, il relativo debito deve essere iscritto e valutato ai sensi dell'OIC 19. Il debito deve essere **attualizzato** se l'effetto dell'attualizzazione è rilevante. In tal caso

l'effetto dell'attualizzazione è contabilizzato nella voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Fondazione Studi CdL, circolare 15/06/2021, n.9

## Lavoro e Previdenza

Per imprese e professionisti

## PNRR e mercato del lavoro: è tempo di riforme e di riformisti

di Paolo Stern - Consulente del lavoro, presidente Nexumstp

La grave crisi determinata dalla pandemia ha messo in evidenza le grandi fragilità del “sistema Italia”. Ne stanno facendo le spese le categorie più fragili, le donne e i giovani. E’ ormai improcrastinabile, anche per dar vita al PNRR, ad un imponente e duraturo impianto riformatore. Tanti i temi che riguardano l’“universo lavoro”. Tante le necessità di innovazione per intercettare la ripresa: dagli ammortizzatori sociali alla razionalizzazione dei contratti di lavoro, dalle sanzioni per i licenziamenti illegittimi al sistema di accesso alle pensioni. Se ne parlerà nel corso del 9° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 22 giugno 2021.

*Idola* così Francesco Bacone, filosofo, politico, giurista e saggista inglese vissuto tra il 1500 e il 1600, definiva quei «**pregiudizi della mente**» che traggono in errore, indeboliscono la capacità di comprendere le dinamiche sociali. Tra questi gli *Idola fori*, ossia **idoli della piazza**, sono quelli determinati dal linguaggio e dalla sua fallacità, dai suoi equivoci. Molte parole non hanno significato, non corrispondono a nulla di reale, altre ne hanno molteplici, corrispondono a molte cose, sosteneva Bacone. Per evitare di cadere in questi errori partiremo da un paio di definizioni.

Iscriviti al **Forum One LAVORO gratuito** “Quali riforme per la ripartenza - L’evoluzione del diritto del lavoro e l’importanza della formazione” durante il quale, con i massimi esperti del settore e **prestigiosi esponenti del mondo istituzionale**, faremo il punto sulle importanti riforme del lavoro degli ultimi 20 anni e celebriamo i 20 anni del sito Dottrina Per il Lavoro! **Clicca QUI per iscriverti gratis all’evento online** che si svolgerà il **22 giugno 2021**, dalle 10:00 alle 16:00

## Nozione di “riforma” e di “riformista”

Con il termine “riforma” si intende (così si legge dal dizionario Treccani) “**Modificazione sostanziale**, ma attuata con metodo non violento, di uno stato di cose, un’istituzione, un ordinamento, ecc., rispondente a varie necessità ma soprattutto a esigenze di rinnovamento e di adeguamento ai tempi, l’effetto, il risultato stesso di tale attività, cioè i cambiamenti che si sono operati, le modificazioni che si sono compiute”. Conseguentemente con il termine “riformista” (sempre supportati dal dizionario Treccani) si intende “**Fautore di riforme**; sostenitore o seguace del riformismo: i r. del sec. 19°; principi r.; partiti r.; socialisti r., nel socialismo italiano delle origini (gli appartenenti alla corrente moderata, opposta a quella dei massimalisti) e della seconda metà del Novecento”.

## Le 4 riforme del PNRR

Fatta chiarezza terminologica avviamo,

attualizzandolo, il ragionamento sulla necessità di avviare profonde riforme nel nostro ordinamento giuridico. Da oltre 20 anni si parla di “riforme sistemiche” e in questo periodo si sono susseguite riforme “storiche”, “definitive”, di “profondo cambiamento” e addirittura capaci di sconfiggere “la povertà”. Il tema però oggi lo pone con tutta la forza possibile la crisi determinata dal Covid, che speriamo essere in via di definitivo superamento. In questo anno e mezzo il nostro sistema ha mostrato **evidenti fragilità** e per puntare ad una ripartenza definitiva, capace di svilupparsi nella cosiddetta “next normal” ossia quel **nuovo sistema di cose** che conseguirà la crisi pandemica, dovrà necessariamente fare i conti proprio con dette fragilità.

Non è un caso che il PNRR, **Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza**, presentato in Europa dal Governo Draghi dopo aver ricevuto il disco verde dal Parlamento, preveda come pre-condizione per la realizzazione di imponenti misure innovatrici, di 4 riforme strategiche definite di contesto o abilitanti.

In realtà i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza sono essi stessi piani di riforma. Le **linee di investimento** devono essere accompagnate da una strategia di riforme orientata a migliorare le condizioni regolatorie e ordinamentali di contesto e a incrementare stabilmente l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese. In questo senso le riforme devono considerarsi, allo stesso tempo, parte integrante dei piani nazionali e catalizzatori della loro attuazione.

## Tre tipologie di riforme

Per meglio chiarire la portata del PNRR possiamo evidenziare come lo stesso preveda tre diverse tipologie di riforme:

- **Riforme orizzontali o di contesto**, d’interesse trasversale a tutte le Missioni del Piano, consistenti in innovazioni strutturali dell’ordinamento, idonee a migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del Paese;
- **Riforme abilitanti**, ovvero gli interventi funzionali

a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati;

· **Riforme settoriali**, contenute all'interno delle singole Missioni. Si tratta di innovazioni normative relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche, destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali (ad esempio, le procedure per l'approvazione di progetti su fonti rinnovabili, la normativa di sicurezza per l'utilizzo dell'idrogeno).

Soffermandoci sui primi due gruppi e illustriamo la finalità degli stessi interventi.

Il primo è costituito dalle riforme orizzontali, di contesto, e che consistono in **innovazioni strutturali dell'ordinamento**, d'interesse trasversale a tutte le Missioni del Piano, idonee a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del Paese. Il Piano ne individua due: la riforma della pubblica amministrazione e la riforma del sistema giudiziario.

Al secondo gruppo appartengono anche le riforme "abilitanti", cioè gli **interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano** e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Tra questi ultimi interventi, si annoverano le misure di semplificazione e razionalizzazione della legislazione e quelle per la promozione della concorrenza.

Il terzo gruppo raccoglie i vari interventi previsti nelle **6 missioni specifiche** in cui è articolata l'operatività del piano. Le missioni riguardano i seguenti temi:

- **Missione 1:** digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- **Missione 2:** rivoluzione verde e transizione ecologica
- **Missione 3:** infrastrutture per una mobilità sostenibile
- **Missione 4:** istruzione e ricerca
- **Missione 5:** inclusione e coesione
- **Missione 6:** salute

### Alcune considerazioni

Nei momenti di difficoltà economica, e quello che speriamo di lasciarci definitivamente alle spalle, lo è stato in modo drammatico, sono le **categorie più fragili** a farne le conseguenze più pesanti. I **giovani** e le **donne** del nostro Paese. Per avere il senso del difficile rapporto tra giovani e lavoro basta un dato. Secondo Eurostat, nella fascia di età tra 20-34 anni, l'Italia è il Paese con il più alto numero di NEET dell'Unione europea, il 27,8% contro una media Ue del 16,4 per cento. Nella Missione 5 troviamo, tra gli altri, una serie

di interventi che hanno obiettivo di assicurare un'integrazione efficace tra le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali, anche attraverso forti investimenti nelle politiche di istruzione e formazione (apprendistato duale).

Anche la questione femminile è al centro degli interventi del piano. La mobilitazione delle energie femminili, in un'ottica di pari opportunità, è fondamentale per la ripresa dell'Italia.

Sempre nella Missione 5, è presente uno specifico investimento per sostenere l'**imprenditorialità femminile**, che ridisegna e migliora il sistema di sostegni attuale in una strategia integrata. L'introduzione di un sistema nazionale di certificazione della **parità di genere** intende accompagnare le imprese nella riduzione dei divari in tutte le aree più critiche per la crescita professionale delle donne, e rafforzare la trasparenza salariale. Inoltre, i progetti sull'**housing sociale** potranno ridurre i contesti di marginalità estrema e a rischio di violenza che vedono maggiormente esposte le donne. Anche la valorizzazione delle infrastrutture sociali e la creazione di innovativi percorsi di autonomia per individui disabili previsti nella

In materia di lavoro il PNRR prevede tanti interventi che direttamente o indirettamente incideranno in modo energetico nell'intero impianto sistemico dei prossimi anni. Dalla **formazione alle politiche attive**, dalla **lotta al lavoro sommerso** a temi di superamento di disuguaglianze di genere, fino ad arrivare alla creazione di un sistema duale per rendere i precorsi formativi dei giovani maggiormente allineati alle necessità del mercato del lavoro. Ciò solo per fermarci alla Missione 5 ma tanti altri interventi li troviamo trasversalmente inseriti nelle altre Missioni.

Unitamente a questo ampio percorso di riforme il Ministro del Lavoro Orlando deve però procedere ad urgentissimi percorsi di innovazione dell'attuale impianto normativo del lavoro. Il "cantierino lavoro" deve smarcare nei prossimi mesi una revisione di temi decisivi per il buon funzionamento del mercato del lavoro: gli **ammortizzatori sociali**, la **razionalizzazione dei contratti di lavoro**, le sanzioni in seguito a licenziamenti illegittimi (le innovazioni giurisprudenziali hanno smantellato l'impianto del Jobs Act), il sistema di accesso alle pensioni (a fine anno ci conclude la costosa sperimentazione di Quota 100).

Insomma, c'è tanto da fare e va fatto rapidamente. Presto e bene. Il gioco si fa davvero duro. Pertanto, ricordando John Belushi nel suo film "Animal House", c'è davvero da augurarsi che in campo scendano, o continuino a giocare, i **competenti**, le migliori forze del Paese, persone che si avvicinino alle questioni



complesse con la competenza e la consapevolezza di scrivere una **pagina storica per l'Italia**. Persone capaci di riformare senza urlare. Che passino meno tempo sui social network e più alla scrivania a lavorare. Il nostro Paese è pieno di grandi professionisti e persone volenterose e capaci. E' questo il loro tempo. **Tempo da riformisti**.

---

Il Forum "Quali riforme per la ripartenza -  
L'evoluzione del diritto del lavoro e l'importanza della

formazione" è sponsorizzato da **One LAVORO**, la soluzione digitale di Wolters Kluwer per i **Consulenti del Lavoro** e gli **HR manager**.

One LAVORO ti fornisce **approfondimenti e notizie** su assunzioni agevolate, sblocco dei licenziamenti, ammortizzatori sociali e molti altri articoli e contenuti per approfondire tutte le tematiche e le novità della normativa sul lavoro.

Approfondisci i temi del Forum con One LAVORO: chiedi una **prova gratuita** di 30 giorni [QUI](#) per accedere a tutti i contenuti della soluzione.

---

## Lavoro e Previdenza

Dal 1° luglio

## Reddito di emergenza del Sostegni bis: al via le domande. Come fare

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Le domande di Reddito di Emergenza (REM) per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, riconosciute dal decreto Sostegni bis, possono essere presentate all'INPS dal 1° al 31 luglio 2021. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, possono inoltrare la richiesta tramite il servizio online, autenticandosi con le proprie credenziali, o rivolgendosi ai patronati. Sul beneficio mancano però ancora chiarimenti specifici sui requisiti e sulle incompatibilità con altri benefici, che l'INPS fornirà con un apposito messaggio. Chi ne ha diritto? Quali sono le fattispecie di incompatibilità?

Le **domande di reddito di emergenza (REm)** per l'erogazione delle nuove quote di competenza dei mesi da giugno a settembre 2021 possono essere presentate all'INPS esclusivamente **dal 1° luglio al 31 luglio 2021**.

Il riconoscimento delle nuove quote di REM è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno in corso. Si tratta dell'ulteriore proroga della misura emergenziale prevista dall'articolo 36 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in vigore dal 26 maggio 2021).

Nel frattempo, a partire dal 15 giugno 2021, l'Istituto ha avviato i pagamenti delle mensilità di reddito di emergenza del decreto Sostegni per chi ha fatto domanda a maggio, inclusi i percettori di NASpI e DIS-COLL.

**Leggi anche** Reddito di emergenza: 4 quote in più con il decreto Sostegni bis. Per chi?

### Chi può richiederlo

Il beneficio è riconosciuto, su domanda, ai **nuclei familiari in condizioni di difficoltà**, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- richiedente regolarmente residente in Italia** al momento di presentazione della domanda.
- reddito familiare**, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo dello stesso. Concretamente, questa soglia è attualmente pari all'importo di 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero 2,1 in caso di presenza in famiglia di disabili gravi o persone non autosufficienti. In caso di nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, il limite del reddito familiare è aumentato di

un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;

- patrimonio mobiliare familiare** verificato al 31 dicembre 2020 inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- ISEE**, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

---

**N.B.** Il decreto Sostegni bis non prevede l'estensione delle misure a coloro che hanno che, non avendo i requisiti previsti per il Rem, hanno terminato di ricevere le **prestazioni NASpI e DIS-COLL**.

---

Restano dunque esclusi dal Reddito di Emergenza:

- i percettori **bonus da 600 euro** per i lavoratori autonomi;
- i nuclei familiari di **titolari di pensione** (ad eccezione dell'assegno di invalidità);
- i percettori di **reddito di cittadinanza**;
- i **soggetti detenuti**.

### Come richiederlo

I nuclei familiari, in possesso di tutti i requisiti previsti, potranno presentare la domanda, dal 1° al 31 luglio 2021, tramite il servizio online predisposto dall'INPS, autenticandosi con PIN (se già rilasciato) SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta di Identità Elettronica.

In alternativa la domanda può essere inoltrata tramite gli Istituti di patronato.

La domanda deve essere presentata da **uno dei componenti del nucleo familiare** (individuato come il richiedente il beneficio) per conto di tutto il nucleo.

Il **modulo di domanda** è composto da:

- **Quadro A** "Dati del richiedente e del tutore";
- **Quadro B** "Dichiarazione di responsabilità relativa al possesso dei requisiti di legge e modalità di

pagamento” in cui dichiarare di essere in possesso dei requisiti per accedere al Reddito di emergenza e se nel proprio stato di famiglia ci siano parenti ricoverati in strutture pubbliche o in stato di detenzione. In questo quadro è inoltre necessario indicare la modalità di pagamento attraverso cui si desidera ricevere il Rem;

- **Quadro C** “Sottoscrizione dichiarazione” per accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali.

All’interno della pagina “Reddito di emergenza”, cliccando sul menù a sinistra: Gestione DOMANDA - Lista domande ed esiti, si potrà così visionare lo stato della richiesta, che può essere Completata/ Acquisita/ Accolta o respinta/ Terminata (a pagamento ricevuto).

### Casi di incompatibilità

Il Reddito di emergenza non è compatibile con:

a) le **indennità COVID-19** di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41/2021) per i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; per i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; per i lavoratori intermittenti; per i lavoratori autonomi occasionali; per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; per i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; per i lavoratori dello spettacolo; per i collaboratori sportivi;

b) le **pensioni**, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

c) i **redditi da lavoro dipendente**, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare;

d) il **reddito** e la **pensione di cittadinanza** percepiti al momento della domanda.

### Quanto spetta

Il decreto Sostegni bis riconosce, per l’anno 2021, ulteriori 4 quote aggiuntive di reddito di emergenza relative alle mensilità di **giugno, luglio, agosto e settembre 2021**.

L’importo di ciascuna quota di REM è determinato moltiplicando il valore della **scala di equivalenza** per 400 euro.

Il beneficio economico non può comunque essere superiore a **800 euro mensili**, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

### Chiarimenti attesi da INPS

L’INPS, nel comunicato stampa diramato il 15 giugno 2021, si riserva di fornire nei prossimi giorni specifici chiarimenti sui **requisiti** e sulle **incompatibilità** con altri benefici.

Si fa presente, ad esempio, che è necessario chiarire l’incompatibilità delle quote aggiuntive di REM con le nuove indennità del decreto Sostegni bis.

## Lavoro e Previdenza

Istruzioni INAIL

## Riduzione premi speciali primo biennio di attività: domanda via pec

Con l'istruzione operativa del 14 giugno 2021, l'INAIL ha fatto presente che la domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività, che ordinariamente deve essere presentata telematicamente tramite il servizio online OT20, può essere al momento trasmessa soltanto tramite pec. Ciò a causa della indisponibilità del servizio telematico dedicato. L'Istituto fornisce dunque sia il modello di domanda da compilare che il relativo manuale di istruzioni.

L'INAIL ha diffuso la nota operativa del 14 giugno 2021 con cui fornisce modelli e istruzioni per la domanda di riduzione dei **premi speciali** nei primi due anni di attività. A causa della indisponibilità del servizio telematico dedicato, fino a nuova comunicazione, le domande devono essere presentate tramite PEC alla sede INAIL competente inviando il modulo "Domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività? via pec.

### Premi speciali

L'istanza riguarda i seguenti premi:

- premi speciali unitari dovuti per gli **alunni e studenti** delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- premi speciali unitari previsti per i **pescatori autonomi e associati** in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
- premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell'ambito della gestione industria ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11241;
- premi speciali unitari previsti per i **facchini e i barrocciai**, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei **raggi X e delle sostanze radioattive** di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93.

### Gestione agricoli

E' possibile presentare per via telematica la domanda

per la riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dei contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall'INPS, tramite l'apposito servizio online "Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio".

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INAIL, istruzione operativa 14/06/2021

## Lavoro e Previdenza

Cassa dottori commercialisti

## Dottori commercialisti: prorogato il termine di pagamento dei contributi minimi 2021

Con un apposito comunicato stampa diffuso sul proprio portale istituzionale, la Cassa dei dottori commercialisti ha recepito quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021 in merito all'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse professionali colpiti dall'emergenza Covid-19. Viene così stabilita la proroga al 30 settembre 2021 del termine di versamento della prima rata dei contributi minimi 2021.

La Cassa **dottori commercialisti** ha disposto la proroga al 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021, già oggetto di proroga dal 31 maggio al 30 giugno 2021. La decisione tiene conto dei criteri e delle modalità attuative dell'art. 1 co. 20 della L. 178/2020 in corso di emanazione con appositi Decreti Ministeriali.

E' stato infatti istituito un apposito fondo destinato a finanziare, per l'anno 2021, l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse (e dai **lavoratori autonomi** iscritti all'INPS) che:

- abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro
- abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

In ogni caso, al fine di consentire a coloro che non intendessero avvalersi di tale esonero, di versare in anticipo la prima rata dei contributi minimi, nei prossimi giorni sarà resa disponibile all'interno dei servizi online del portale istituzionale l'autogenerazione del

relativo MAV (comprensivo della contribuzione minima sia soggettiva che integrativa).

Qualora il professionista opti per il pagamento anticipato della prima rata dei contributi minimi mediante MAV, il 30 settembre 2021 non sarà addebitato alcun importo a chi ha già optato per la modalità SDD.

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Istruzioni INAIL

### Vaccini anti Covid, somministrazione nelle farmacie: variazione dei dati assicurativi entro il 15 luglio

Con l'istruzione operativa pubblicata il 15 giugno 2021 sul proprio portale istituzionale, l'INAIL interviene riguardo gli obblighi assicurativi posti a capo delle farmacie che decidono di erogare il servizio di somministrazione dei vaccini anti Covid-19 per l'anno in corso. Trattandosi di un rischio non classificabile nella voce già attribuita a questa tipologia di attività con dipendenti, i soggetti interessati sono tenuti a presentare per via telematica, entro il prossimo 15 luglio, una denuncia di variazione che consenta l'inquadramento nella voce corretta e la determinazione del premio aggiuntivo sulla base delle retribuzioni presunte.

L'INAIL ha pubblicato, in data 15 giugno 2021, una istruzione operativa riguardante l'attività di somministrazione di **vaccini anti SARS-CoV-2** nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, consentita in via sperimentale per l'anno 2021.

In virtù dell'Accordo quadro stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, la Federazione nazionale unitaria dei titolari di **farmacia** italiani (Federfarma) e l'Associazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (Assofarm), l'adesione è su base volontaria.

I farmacisti aderenti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle **vaccinazioni** effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.

#### Classificazione attività ordinaria

Nella gestione Terziario le farmacie sono espressamente previste alla voce 21102 relativa anche alle lavorazioni dei prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici.

Tale voce ricomprende i servizi di preparazione di farmaci galenici, l'attività di vendita dei prodotti

farmaceutici e di altre merci (ad esempio cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche), le prestazioni di autoanalisi.

I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:

d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici; e) l'effettuazione, presso le farmacie, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di **test diagnostici** che prevedono il prelievo di sangue capillare.

Tali prestazioni rientrano nell'ambito di quanto previsto alla voce 2110.

#### Classificazione somministrazione vaccini

L'erogazione di **prestazioni sanitarie**, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 o l'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio previsto dalla voce 03114.

Pertanto tale attività, laddove erogata da personale dipendente delle farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata alla voce 0311 della gestione terziario ad essa espressamente dedicata.

#### Presentazione della denuncia di variazione

Per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini o l'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, i soggetti assicuranti devono presentare la denuncia di variazione entro il 15 luglio 2021, comunicando le **retribuzioni presunte** del personale interessato per il periodo dall'inizio dell'attività al 31 dicembre 2021.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INAIL, istruzione operativa 15/06/2021

## Lavoro e Previdenza



Dal 1° luglio 2021

## CCNL chimica industria: adeguato il trattamento economico

Definiti i nuovi importi delle componenti contrattuali TEM e E.d.r. per il CCNL chimica industria, a valere dal 1° luglio 2021. L'adeguamento è stato costruito sulla base degli scostamenti dell'inflazione. Lo rendono noto Federchimica e Farindustria con Filtem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil con comunicato stampa dell'11 giugno 2021. Più precisamente, è stato scorporato l'importo dall'incremento del TEM previsto a luglio 2021 e pari a 24 euro per il livello D1 ed inserito nell'E.d.r. contrattuale. Il residuo dell'adeguamento sarà regolato nel prossimo rinnovo contrattuale.

In data 11 giugno 2021 Federchimica e Farindustria con Filtem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno fornito i **nuovi importi** del **TEM** e dell'**E.d.r.** contrattuale dal **1° luglio 2021**, adeguati sulla base della verifica sugli scostamenti inflattivi, come previsto dall'art. 15, punto 5, del C.C.N.L. 19 luglio 2018 per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl.

### TEM e E.d.r. contrattuale

L'adeguamento è stato realizzato scorpendo l'importo dall'incremento del TEM già previsto a luglio 2021 (pari a € **24** per il **livello D1**) e inserendolo nell'E.d.r. contrattuale.

Poiché la quota da scorporare è risultata pari a € **37** (per il livello D1), il residuo dell'adeguamento (€ **13**) sarà regolato nel prossimo rinnovo contrattuale.

Gli **importi di minimo**, **I.p.o.** ed **E.d.r.** contrattuale dal 1° luglio 2021 sono dunque così ridefiniti:

### Settore Chimico-farmaceutico

Livelli	Minimo	I.p.o.	E.d.r. contrattuale
A1	2.303,52	456,96	81,00
A2	2.303,52	257,07	73,00
A3	2.303,52	202,70	69,00
B1	2.124,22	257,76	67,00
B2	2.124,22	178,39	63,00
C1	1.906,25	269,40	60,00
C2	1.906,25	197,61	56,00
D1	1.761,03	271,23	55,00
D2	1.761,03	184,74	51,00

D3	1.761,03	138,73	49,00
E1	1.591,87	217,41	47,00
E2	1.591,87	136,27	42,00
E3	1.591,87	80,42	40,00
E4	1.591,87	38,17	39,00
F	1.558,46	0,00	37,00

### Settore Fibre chimiche

Livelli	Minimo	I.p.o.	E.d.r. contrattuale
A1	2.292,52	428,96	81,00
A2	2.292,52	206,07	67,00
A3	2.292,52	138,70	64,00
B1	2.084,22	253,76	64,00
B2	2.084,22	132,39	55,00
C1	1.898,25	220,40	55,00
C2	1.898,25	158,61	53,00
D1	1.726,03	265,23	52,00
D2	1.726,03	144,74	46,00
D3	1.726,03	106,73	45,00
E1	1.573,87	200,41	45,00
E2	1.573,87	97,27	39,00
E3	1.573,87	57,42	37,00
E4	1.573,87	24,17	37,00
F	1.538,46	0,00	37,00

### Settore Abrasivi

Livelli	Minimo	I.p.o.	E.d.r. contrattuale
A1	2.212,51	290,47	78,00
B1	2.004,38	266,04	62,00
B2	2.004,38	124,05	56,00
C1	1.754,05	214,50	53,00
C2	1.754,05	169,46	50,00
C3	1.754,05	117,92	50,00
D1	1.575,44	253,06	48,00
D2	1.575,44	134,03	43,00
D3	1.575,44	96,15	43,00
E1	1.486,79	133,42	42,00
E2	1.486,79	54,47	38,00
E3	1.486,79	18,33	36,00
F	1.464,78	0,00	36,00

### Settore Lubrificanti e GPL

Livelli	Minimo	E.d.r. contrattuale
Q1	3.041,00	88,00
Q2	2.763,00	79,00
A	2.646,00	74,00
B	2.453,00	67,00
C	2.234,00	61,00
D	2.095,00	56,00
E	1.945,00	51,00
F	1.815,00	44,00
G	1.779,00	44,00
H	1.675,00	42,00
I	1.540,00	37,00

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Comunicato stampa 11/06/2021

## Finanziamenti

Decreto Sostegni bis

## Contributo a fondo perduto automatico: al via i pagamenti per imprese e professionisti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Partono da oggi, 16 giugno, i bonifici del contributo a fondo perduto automatico del decreto Sostegni bis. I pagamenti sono a favore delle imprese e dei professionisti che hanno richiesto e ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni. Il nuovo aiuto, riconosciuto senza necessità di presentare un'ulteriore istanza, è di importo pari al precedente. Il nuovo ristoro economico spetta esclusivamente ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, e se il precedente contributo non è stato indebitamente percepito né restituito. Sarà poi il turno del contributo a fondo perduto alternativo: le domande per il riconoscimento dell'aiuto potranno essere inoltrate dal 23 giugno.

Si apre ufficialmente la tornata dei contributi del **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73/2021).

La nuova stagione debutta oggi, 16 giugno 2021, con il **pagamento dei contributi automatici**.

Il nuovo aiuto sarà riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, senza necessità di presentare un'ulteriore istanza, alle **imprese** e ai **professionisti** che hanno richiesto entro lo scorso 28 maggio 2021 ed ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni (D.L. 41/2021, art. 1).

Poi sarà il turno del **contributo a fondo perduto alternativo**: le domande per il riconoscimento dell'aiuto potranno essere inoltrate dal 23 giugno, con i primi pagamenti ai primi di luglio.

A chiudere il cerchio sarà il **contributo perequativo**, la cui partenza è prevista per la fine dell'estate.

Il **calendario** è stato annunciato dal Ministro dell'Economia, **Daniele Franco**, lo scorso 7 giugno in audizione presso la Commissione Bilancio della Camera.

### Pagamento del contributo automatico

Dal 16 giugno, quindi, parte il pagamento del contributo automatico del decreto Sostegni bis (art. 1, commi 1-4, D.L. 73/2021).

Il nuovo aiuto spetta a tutti i soggetti che hanno la **partita IVA attiva** alla data del **26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis) che hanno richiesto e ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni e che non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito il precedente contributo.

Il nuovo contributo è di **importo pari al 100%** del contributo spettante in base al primo decreto Sostegni ed è corrisposto dell'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente.

Pertanto. Se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l'erogazione tramite **bonifico postale o bancario**, il contributo automatico del decreto Sostegni bis sarà accreditato sul medesimo

conto corrente bancario o postale.

Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l'utilizzo in **compensazione** anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis sarà riconosciuto sotto forma di **credito d'imposta** utilizzabile in compensazione tramite **modello F24**.

Si sottolinea che questo contributo automatico non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61, TUIR) e dei componenti negativi (art. 109, comma 5, Tuir).

**Leggi anche** Fondo perduto con nuovi meccanismi di calcolo: in arrivo indennizzi automatici, alternativi e reddituali

### Contributo alternativo

Secondo quanto anticipato dal Ministro dell'Economia lo scorso 7 giugno in audizione presso la Commissione Bilancio della Camera, dal **23 giugno 2021** si aprirà lo sportello per la **presentazione delle domande** per il contributo alternativo.

Tale aiuto potrà essere richiesto da tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA già attiva alla data del 26 maggio 2021 e residenti in Italia, con ricavi o compensi 2019 **non superiori a 10 milioni di euro** nel 2019 e il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Sono **esclusi i soggetti** la cui attività risulti cessata alla data alla data del 26 maggio 2021, gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR e soggetti di cui all'articolo 162-bis del TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di

partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Per i soggetti che **hanno beneficiato** del contributo del primo decreto Sostegni, il contributo alternativo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 le seguenti percentuali:

- **60%**, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati non superiori a 100.000 euro;
- **50%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono stati superiori a 100.000 euro e minori o uguali a 400.000 di euro;
- **40%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;
- **30%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro;
- **20%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono stati superiori a 5.000.000 di euro e minori o uguali a 10.000.000 di euro.

Per i soggetti che **non hanno beneficiato** del contributo del primo decreto Sostegni, invece, alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020) si applicano le seguenti percentuali:

- **90%**, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati non superiori a 100.000 euro;
- **70%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono stati superiori a 100.000 euro e minori o uguali a 400.000 di euro;
- **50%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;
- **40%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro;
- **30%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono stati superiori a 5.000.000 di euro e minori o uguali a 10.000.000 di euro.

Per tutti i soggetti, l'importo del contributo **non può essere superiore a 150.000 euro**.

La **domanda** per ottenere il contributo alternativo dovrà essere presentata esclusivamente tramite i **servizi telematici** dell'**Agenzia delle Entrate**, secondo termini e modalità che saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Le richieste potranno essere inoltrate anche dai soggetti

che beneficiano del contributo automatico. In tal caso, il contributo automatico già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello alternativo. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto a quello "automatico", l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.

### Contributo perequativo

Sempre stando a quanto affermato dal Ministro dell'Economia, appuntamento, invece, a fine estate con il contributo perequativo.

Tale contributo - subordinato all'**autorizzazione** della **Commissione europea** - spetta:

- esclusivamente ai **soggetti titolari di reddito agrario** di cui all'articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (2019 per i soggetti aventi periodo di imposta coincidente con l'anno solare), con partita Iva attiva al 26 maggio 2021;

- a condizione che vi sia un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

L'ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 - al netto di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020, degli articoli 59 e 60 del D.L. n. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020, dell'art. 2 del D.L. n. 172/2020, dell'art. 1 del D.L. n. 41/2021), compreso il contributo automatico e il contributo alternativo - la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo potrà essere richiesto soltanto se la **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata **entro il 10 settembre 2021**.

Con riferimento a tale scadenza, si segnala che, il 15 giugno, il **CNDCEC** ha presentato una lettera al Ministro dell'Economia per chiedere, come già domandato durante l'audizione alla Commissione

Bilancio della Camera del 3 giugno, di prorogare tale termine al 31 ottobre 2021.



## Finanziamenti

FNC - CNDCEC

## Attività internazionale: presentato il pacchetto di primavera per la ripresa economica

Publicata dalla Fondazione e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'Informativa periodica sulle attività internazionali, una analisi approfondita sulle misure economiche adottate in ambito europeo ed internazionale per contrastare la pandemia da coronavirus. In primo piano il pacchetto di primavera 2021 presentato dalla Commissione Europea, con gli orientamenti di bilancio agli Stati membri per supportarli nella fase della ripresa. Tra gli altri temi analizzati dall'informativa vi è l'accordo storico raggiunto dai ministri finanziari dei paesi del G7 sul principio di una **aliquota globale minima del 15%** per la tassazione delle grandi imprese, da cui i governi potrebbero incassare miliardi di dollari utili a sostenere i grandi costi dovuti alla pandemia.

La Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato l'informativa periodica "**Covid-19: International update n. 11/2021**" una analisi approfondita sulle misure economiche adottate in ambito europeo ed internazionale per contrastare la pandemia. L'informativa mette in risalto che la Commissione europea ha presentato il **pacchetto di primavera 2021**, con gli orientamenti di bilancio agli Stati membri per supportarli in un momento in cui si spera che la ripresa sia sempre più vicina, ma su un percorso ancora costellato da troppe incognite, che rendono necessario continuare ad avvalersi di **ogni strumento utile** a rimettere le economie sulla giusta strada.

La proposta di bilancio 2022 presentata dalla Commissione, con un totale di **311 miliardi** solo per l'anno 2022, tra budget generale e meccanismo di ripresa, consentirà di mobilitare massicci **investimenti** per stimolare la ripresa economica, preservare la sostenibilità e creare posti di lavoro, dando priorità alla spesa per le transizioni verde e digitale.

Il Commissario europeo ai servizi finanziari ha recentemente annunciato l'intenzione di predisporre entro la fine del 2022 una **proposta di riforma europea della revisione legale**, finalizzata ad introdurre misure di contrasto alle seguenti e già note problematiche:

- l'eccessiva concentrazione del mercato della revisione,
- l'indipendenza del revisore,

- i potenziali conflitti di interesse che potrebbero nascere da servizi diversi dalla revisione forniti ai clienti revisionati.

Tra gli altri temi analizzati dall'informativa vi è l'**accordo storico** raggiunto dai ministri finanziari dei paesi del G7 sul principio di una **aliquota globale minima del 15%** per la tassazione delle grandi imprese, da cui i governi potrebbero incassare miliardi di dollari utili a sostenere i grandi costi dovuti alla pandemia. L'accordo consentirebbe all'Italia di aumentare il proprio gettito fiscale di 2,7 miliardi di euro nel 2021. Infine, il documento dei commercialisti pone l'attenzione **sull'Economic Outlook**, presentato dall'Organizzazione per lo sviluppo economico che riporta le stime di crescita aggiornate delle principali economie del mondo. Per il nostro paese le prospettive economiche vedono il PIL al rialzo del +4,5% per quest'anno e del +4,4% per il prossimo, con un ritorno ai livelli pre-pandemici nella seconda metà del 2022.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, Informativa "Covid 19: International update n. 11/2021", 15/06/2021

## Impresa

Agenzia a protezione dei servizi essenziali

## Cybersicurezza: sinergia pubblico-privato contro gli attacchi informatici. Con nuovi obblighi per le imprese

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 82/2021 nasce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L'Agenzia è l'interlocutore unico nazionale per i soggetti pubblici e privati in materia di misure di sicurezza e attività ispettive dei sistemi informativi e delle reti di comunicazione elettronica. Al sistema della cybersicurezza partecipano, oltre gli enti pubblici, anche le imprese impegnate in settori strategici individuate quali soggetti facenti parte del perimetro nazionale degli operatori dei servizi essenziali dei fornitori di servizi digitali. In particolare, le società devono garantire un monitoraggio costante dei livelli di sicurezza da sottoporre alle autorità governative, nonché fornire notizie di eventuali violazioni della sicurezza. Come si concretizzano le sinergie e i piani di difesa pubblico-privato in caso di cyberattacco?

Varata l'**Agenzia per la cybersicurezza italiana**. Sarà lo snodo principale delle politiche di prevenzione e gestione dei rischi di attacco cibernetico, le quali coinvolgono molteplici attori, pubblici e privati.

A prevederlo è il D.L. n. 82/2021, recante *“disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”*, preceduto dalla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2021, del DPCM n. 81 del 14 aprile 2021, in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza.

### Un problema mondiale

La pericolosità degli attacchi informatici è dimostrata anche dalla proposta, lanciata dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al G7 svolto dall'11 al 13 giugno 2021 a Carbis Bay (Cornovaglia), di costituire un **Patto Atlantico**, alla stregua di una Nato per contrastare **scenari di cyber war**.

In materia, in base a dati diffusi dal Parlamento europeo gli **attacchi informatici** e la **criminalità informatica** stanno **aumentando in tutta Europa**, sia in termini di quantità che di criminale sofisticazione.

Il fenomeno è preoccupante visto che nel 2025 si prevedono oltre 25 miliardi di apparecchi connessi.

**Nel 2019**, tra l'altro, il numero degli **attacchi** riportati è **triplicato** con circa 700 milioni di cyberattacchi.

Il **costo annuale** del **cybercrimine** nel 2020 è stato stimato in 5500 miliardi, il doppio rispetto al 2015.

### La risposta normativa

Non a caso l'architettura normativa si è arricchita in questi anni, a seguire la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 (direttiva NIS - Network and Information Security) tesa a conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito

nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea.

La direttiva è stata recepita con il D.Lgs. n. 65/2018, cui è succeduto il D.L. n. 105/2019, che ha istituito un **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** e ha dettato misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

Il decreto legge n. 105/2019 è stato ritoccato dal D.L. n. 162/2019 (decreto Milleproroghe 2020) ed ha avuto attuazione con i seguenti:

- a) DPCM n. 131 del 30 luglio 2020, che ha dettato **criteri e modalità** per l'individuazione dei **soggetti** inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica;
- b) D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54, che ha definito le **procedure e modalità di valutazione delle acquisizioni** da parte dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, di oggetti di fornitura le procedure delle attività di verifica e ispezione;
- c) DPCM n. 81 del 14 aprile 2021 regolamento che definisce le modalità per la **notifica** nel caso di **incidenti** riguardanti beni ITC.

### Nuova Agenzia per la cybersicurezza

L'Agenzia per la cybersicurezza, istituita con il D.L. n. 82/2021, esercita le funzioni di Autorità nazionale in materia di cybersecurity ed è tenuta a sviluppare capacità nazionali di **prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione**, per far fronte agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici, anche attraverso il **Computer Security Incident Response Team (CSIRT)** italiano e l'avvio operativo del **Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN)**.

L'Agenzia sarà l'**interlocutore unico** nazionale per i **soggetti pubblici e privati** in materia di misure di sicurezza e attività ispettive negli ambiti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS), e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica.

Inoltre, l'Agenzia è stata individuata quale **Centro nazionale di coordinamento italiano**, che si interfacerà con il "Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca".

Allo scopo di completare il sistema della cyber sicurezza, il decreto legge ha istituito il **Comitato interministeriale per la cybersicurezza** (CIC) e prevede specifici **poteri di controllo** da parte del **Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica** (COPASIR).

#### Impatti e obblighi sulle imprese

Al sistema della cybersicurezza partecipano, oltre gli enti pubblici, anche le **imprese impegnate in settori strategici** e che sono individuate, con un atto amministrativo governativo, quali soggetti facenti parte del perimetro nazionale.

In sintesi, si tratta degli **operatori dei servizi essenziali**

dei fornitori di **servizi digitali** e delle imprese che forniscono **reti pubbliche di comunicazioni** o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Sul punto, un compito dell'Agenzia è volto a contribuire all'**innalzamento della sicurezza dei sistemi** di Information and communications technology (ICT) proprio dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, delle **pubbliche amministrazioni**, degli **operatori di servizi essenziali** (OSE) e dei **fornitori di servizi digitali** (FSD).

Gli **obblighi** in capo alle imprese consistono in un **monitoraggio costante dei livelli di sicurezza** da sottoporre alle autorità governative, nell'assoggettamento a un **controllo preventivo** delle **forniture di beni e servizi** afferenti apparecchi, impianti e reti e nell'obbligo di dare **immediate notizie** a riguardo di **eventuali violazioni** della sicurezza al fine di **attivare le task force** appositamente allertate (DPCM n. 81/2021).

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.